

**Ordinanza
sulla messa in commercio di concimi
(Ordinanza sui concimi, OCon)**

del 10 gennaio (Stato 22 dicembre 2003)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 148a capoverso 3, 158 capoverso 2, 159a, 160 capoversi 1–5, 161, 164 e 177 della legge del 29 aprile 1998¹ sull'agricoltura (LAgr);
visto l'articolo 29 capoverso 1 della legge del 7 ottobre 1983² sulla protezione dell'ambiente (LPAmb);
visto l'articolo 17 della legge del 21 marzo 2003³ sull'ingegneria genetica (LIG);
visto l'articolo 10 della legge del 1° luglio 1966⁴ sulle epizoozie (LFE);
visti gli articoli 9 capoverso 2 lettera c e 27 capoverso 2 della legge del 24 gennaio 1991⁵ sulla protezione delle acque (LPAc);
in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 1995⁶ sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC),⁷

ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione

¹ La presente ordinanza disciplina, fatte salve altre disposizioni, l'omologazione, la messa in commercio e l'importazione di concimi destinati all'utilizzazione nell'agricoltura, nell'orticoltura e nei giardini domestici.

² L'ordinanza non si applica:

- a. ai concimi aziendali destinati all'utilizzazione nell'azienda o consegnati dall'azienda direttamente al consumatore finale (ad esempio mediante contratti di presa a carico);
- b. ai concimi destinati esclusivamente all'esportazione.

³ È salva la legislazione sul commercio dei veleni.

RU **2001 522**

¹ RS **910.1**

² RS **814.01**

³ RS **814.91**

⁴ RS **916.40**

⁵ RS **814.20**

⁶ RS **946.51**

⁷ Nuovo testo giusta il n. 17 dell'O del 19 nov. 2003 concernente la modifica di ordinanze in relazione con la legge sull'ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2003 4793**).

Art. 2 Obbligo di omologazione

¹ Un concime può essere messo in commercio unicamente se è omologato e soddisfa le rispettive esigenze.

² Un concime è omologato se:

- a. corrisponde a un tipo di concime della lista dei concimi; o
- b. a una o più persone o ditte è stata concessa un'autorizzazione per la messa in commercio.

Art. 3 Condizioni per l'omologazione

Un concime può essere omologato unicamente se:

- a. si presta all'utilizzazione prevista;
- b. non produce effetti secondari inaccettabili e non costituisce un pericolo per l'ambiente né, indirettamente, per l'uomo, ove sia utilizzato conformemente alle prescrizioni;
- c. un'utilizzazione conforme alle prescrizioni garantisce che a partire dai prodotti di base trattati con tale concime sono ottenuti derrate alimentari e oggetti d'uso che soddisfano le esigenze della legislazione sulle derrate alimentari.

Art. 4 Divieto dell'utilizzazione

¹ Il Dipartimento federale dell'economia (Dipartimento) può determinare i prodotti che, non disponendo di un'omologazione per la messa in commercio, non possono essere utilizzati come concimi.

² Se un concime è stralciato dalla lista di cui all'articolo 7 o l'autorizzazione secondo l'articolo 11 è ritirata, l'Ufficio federale dell'agricoltura (Ufficio federale, UFAG) può emanare un divieto immediato di utilizzazione per il prodotto interessato, se gli effetti collaterali possono avere gravi conseguenze.⁸

Art. 4a⁹ Misure precauzionali

Se le condizioni di cui all'articolo 148a LAgr sono adempiute, l'Ufficio federale può:

- a. rifiutare l'omologazione di un concime o vincolarla a oneri o a condizioni;
- b. revocare l'omologazione di un concime iscritto nella lista di cui all'articolo 7 o stabilire esigenze supplementari;
- c. revocare l'autorizzazione di un concime omologato secondo l'articolo 10 o vincolarla a oneri o a condizioni.

⁸ Introdotto dal n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 4923).

⁹ Introdotto dal n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 4923).

Art. 5 Definizioni

¹ I concimi sono sostanze che servono al nutrimento delle piante.¹⁰

² Sono considerati concimi ai sensi della presente ordinanza:

- a. *concimi aziendali*: colaticcio, letame, liquame proveniente dai mucchi di letame, prodotti della separazione del colaticcio, liquame di silo e deiezioni comparabili, trattate o meno, provenienti da aziende di allevamento di animali;
- b. *concimi ottenuti dal riciclaggio* di origine vegetale, animale, microbica o minerale o ottenuti dalla depurazione delle acque di scarico, come:¹¹
 1. *composta*: materiale di origine vegetale e animale ottenuto con un apposito procedimento di decomposizione mediante apporto di aria e utilizzato come concime, ammendante del terreno, sostrato, protezione contro l'erosione, nelle ricoltivazioni o per le terre da coltura artificiali;
 - 1^{bis}. *digestato*: materiale di origine vegetale e animale ottenuto grazie a un apposito procedimento di fermentazione mediante apporto di aria e utilizzato come concime, ammendante del suolo, substrato, protezione contro l'erosione, nelle ricoltivazioni o per le terre da coltura artificiali;¹²
 - 1^{ter}. *acqua di processo*: acqua prodotta dalla fermentazione di materiale di origine vegetale e animale utilizzata come concime;¹³
 2. materiale vegetale non decomposto, come residui di verdure, di distillazione e di ammostatura o di processi d'estrazione;
 3. prodotti ottenuti da scarti minerali o scarti animali, come la farina di ossi, di carne, di sangue, di corna, di zoccoli o di cuoio;
 4. *fanghi di depurazione*: fanghi, trattati o meno, ottenuti dalla depurazione delle acque di scarico comunali e utilizzati direttamente come concime.¹⁴
- c. *concimi minerali*: prodotti ottenuti a partire da sostanze naturali o fabbricati chimicamente nonché sostanze come la cianammide e l'urea:
 1. *concimi minerali semplici*: concimi che:
 - contengono almeno il 3 per cento di un unico macroelemento nutritivo (azoto, fosforo, potassio, calcio, magnesio o zolfo), o
 - contengono almeno il 3 per cento di un unico macroelemento nutritivo combinato con il potassio, il magnesio o lo zolfo in qualità di ione d'accompagnamento;

¹⁰ Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. all'O del 9 giu. 1986, in vigore dal 1° mag. 2003 (RU 2003 940).

¹¹ Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. all'O del 9 giu. 1986, in vigore dal 1° mag. 2003 (RU 2003 940).

¹² Introdotto dal n. 3 dell'all. all'O del 9 giu. 1986, in vigore dal 1° mag. 2003 (RU 2003 940).

¹³ Introdotto dal n. 3 dell'all. all'O del 9 giu. 1986, in vigore dal 1° mag. 2003 (RU 2003 940).

¹⁴ Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. all'O del 9 giu. 1986, in vigore dal 1° mag. 2003 (RU 2003 940).

2. *concimi minerali composti* (concimi NPK, NP, NK, PK): concimi che:
 - contengono complessivamente almeno il 3 per cento di almeno due dei macroelementi nutritivi azoto, fosforo o potassio, o
 - contengono uno dei macroelementi nutritivi azoto, fosforo o potassio nonché complessivamente almeno il 3 per cento di calcio, magnesio o zolfo non unicamente in qualità di ione d'accompagnamento;
- d. *concimi organici e organo-minerali*: concimi che:
 - contengono almeno il 10 per cento di sostanze organiche, e
 - contengono complessivamente almeno il 3 per cento di almeno una delle sostanze seguenti: azoto, fosforo, potassio, calcio, magnesio o zolfo, e/o
 - contengono complessivamente almeno lo 0,005 per cento di almeno due degli oligoelementi nutritivi boro, cobalto, rame, ferro, manganese, molibdeno e zinco, oppure almeno lo 0,01 per cento di una di queste sostanze;
- e. *concimi con oligoelementi*: concimi che contengono almeno lo 0,01 per cento di un oligoelemento nutritivo, oppure complessivamente almeno lo 0,005 per cento di più oligoelementi nutritivi (boro, cobalto, rame, ferro, manganese, molibdeno o zinco), oppure almeno il 3 per cento di un elemento nutritivo utile (sodio o silicio);
- f. *additivi per concimi*: prodotti che migliorano le proprietà o l'efficacia dei concimi o ne facilitano l'utilizzazione;
- g. *agenti compostanti*: prodotti che accelerano la decomposizione dei rifiuti organici;
- h. *ammendanti*: prodotti che migliorano le proprietà del terreno;
- i. *culture di microrganismi per il trattamento dei terreni, delle sementi o delle piante*: prodotti che favoriscono lo sviluppo di piante agricole utili fornendo elementi nutritivi supplementari o svolgendo funzioni simbiotiche;
- j. *altri prodotti di origine vegetale, animale, microbica o minerale*, utilizzati per il nutrimento delle piante (prodotti a base di alghe, poltiglia di ortiche, farina di sasso e prodotti simili) nella misura in cui nella presente ordinanza non sono elencati altrove;¹⁵
- k. *miscele dei prodotti di cui alle lettere a-j*;
- l. *prodotti che influiscono sui processi biologici del terreno*: prodotti che, mediante microrganismi presenti nel terreno, modificano i processi di sintesi degli elementi nutritivi o la loro liberazione.

³ Ai sensi della presente ordinanza, per *messa in commercio* si intende il trasferimento o la cessione a titolo oneroso o gratuito di un concime.

¹⁵ Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. all'O del 9 giu. 1986, in vigore dal 1° mag. 2003 (RU 2003 940).

Art. 6 Persone e ditte autorizzate

¹ Possono mettere in commercio concimi unicamente persone o ditte con domicilio o sede sociale in Svizzera.

² Un'autorizzazione per la messa in commercio può essere concessa a persone e ditte con domicilio o sede sociale all'estero se tale possibilità è prevista da un accordo internazionale.

Capitolo 2: Omologazione di concimi**Sezione 1: Omologazione in base all'iscrizione nella lista dei concimi****Art. 7** Lista dei concimi

¹ I concimi delle seguenti categorie possono essere messi in commercio se corrispondono a un tipo di concime della lista dei concimi:

- a. concimi minerali semplici;
- b. concimi minerali composti;
- c. concimi organici o organo-minerali;
- d. concimi con oligoelementi;
- e. ammendanti minerali e organici;
- f. concimi aziendali e concimi ottenuti dal riciclaggio;¹⁶
- g. additivi per concimi aziendali.

² Nella lista dei concimi sono stabilite le designazioni dei tipi di concime e le esigenze che i singoli tipi devono soddisfare.

³ Il Dipartimento pubblica la lista dei concimi. Di regola, iscrive nella lista nuovi tipi di concime su domanda di persone o ditte con domicilio o sede sociale in Svizzera.

⁴ L'Ufficio federale può omologare provvisoriamente, per due anni al massimo, un tipo di concime che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 8.

⁵ L'Ufficio federale può temporaneamente stabilire esigenze supplementari per un concime iscritto nella lista dei concimi o revocare l'omologazione per la sua messa in commercio, se nuove scoperte mostrano che, nonostante un'utilizzazione conforme alle prescrizioni, tale concime produce effetti secondari inaccettabili o costituisce un pericolo per l'ambiente o, indirettamente, per l'uomo, ovvero che non è garantito che a partire dai prodotti di base trattati con tale concime sono ottenuti derrate alimentari e oggetti d'uso che soddisfano le esigenze della legislazione sulle derrate alimentari.

¹⁶ Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. all'O del 9 giu. 1986, in vigore dal 1° mag. 2003 (RU 2003 940).

Art. 8 Condizioni per l'iscrizione

¹ Un tipo di concime è iscritto nella lista dei concimi se:

- a. soddisfa le esigenze di cui all'articolo 3;
- b. contiene sostanze attive di cui è nota l'efficacia e la sicurezza;
- c. non è fabbricato a partire da prodotti di origine animale come farina di carne, di ossi e di sangue.

² Sono inoltre iscritti nella lista dei concimi i tipi di concime autorizzati in Svizzera e omologati in un paese che per concimi con valori caratteristici simili applica condizioni di omologazione comparabili. Per valutare se tali condizioni sono soddisfatte, il Dipartimento si rifà ai dati contenuti nella lista dei concimi del paese d'origine; prende in considerazione altri dati nella misura in cui sono portati a sua conoscenza.

³ Un tipo di concime è iscritto nella lista dei concimi unicamente se è garantita la protezione del primo richiedente che ne fa domanda in Svizzera; si applica per analogia l'articolo 13 capoversi 2 e 3.

⁴ Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano l'applicazione delle norme del diritto della concorrenza e del diritto della proprietà immateriale.

Art. 9 Modifica della lista dei concimi

Il Dipartimento può:

- a. modificare le esigenze per un tipo di concime se nuove scoperte mostrano che, nonostante un'utilizzazione conforme alle prescrizioni, produce effetti secondari inaccettabili o costituisce un pericolo per l'ambiente o, indirettamente, per l'uomo;
- b. radiare un tipo di concime dalla lista dei concimi se nuove scoperte mostrano che tale tipo di concime non si presta all'utilizzazione prevista o che, nonostante un'utilizzazione conforme alle prescrizioni, produce effetti secondari inaccettabili o costituisce un pericolo per l'ambiente o, indirettamente, per l'uomo.

Sezione 2: Omologazione in base a una procedura di autorizzazione**Art. 10** Obbligo di autorizzazione

¹ I seguenti concimi necessitano, per l'omologazione, di un'autorizzazione dell'Ufficio federale:

- a. concimi che non corrispondono a un tipo di concime iscritto nella lista dei concimi;
- b. concimi delle seguenti categorie di concimi:
 1. additivi per concimi, ad eccezione degli additivi per concimi aziendali,
 2. agenti compostanti,

3. colture di microrganismi per il trattamento dei terreni, delle sementi o delle piante,
4. prodotti che influiscono sui processi biologici del terreno,
5. miscele di concimi delle categorie di cui ai numeri 1-4 nonché miscele di tali concimi con concimi delle categorie di cui all'articolo 7.

² Un'autorizzazione per la messa in commercio è in ogni caso necessaria per i concimi cui sono aggiunti microrganismi e per i concimi composti da organismi geneticamente modificati o patogeni o che contengono questo tipo di organismi. Questa disposizione si applica pure ai concimi che corrispondono a un tipo di concime iscritto nella lista dei concimi.

Art. 11 Autorizzazione

¹ L'autorizzazione è personale e non può essere ceduta.

² L'Ufficio federale può limitare la durata di validità dell'autorizzazione, vincolarla a oneri e condizioni e prescrivere indicazioni particolari per la caratterizzazione. Determina la designazione del concime.

³ Concimi composti da organismi geneticamente modificati o patogeni o che contengono questo tipo di organismi sono autorizzati unicamente se soddisfano le condizioni di cui all'articolo 24 dell'ordinanza del 25 agosto 1999¹⁷ sull'emissione deliberata nell'ambiente.

⁴ Un concime che è stato messo in commercio con un'autorizzazione non necessita di autorizzazioni ulteriori nelle fasi successive del commercio.

⁵ L'autorizzazione mantiene la sua validità fintanto che il concime corrisponde alle caratteristiche stabilite al momento dell'autorizzazione. L'Ufficio federale può autorizzare, senza procedere a un nuovo esame, le modifiche di caratteristiche che non influiscono sulle condizioni per l'ottenimento dell'autorizzazione.

⁶ L'autorizzazione per un concime decade se il tipo di concime cui esso corrisponde viene iscritto nella lista dei concimi.

⁷ Anche in seguito all'omologazione il titolare dell'autorizzazione comunica regolarmente e spontaneamente nuove scoperte concernenti il concime.

⁸ L'Ufficio federale può in ogni momento vincolare l'autorizzazione a condizioni e oneri restrittivi oppure ritirarla se:

- a. l'autorizzazione è stata rilasciata in base a dati falsi o ingannevoli;
- b. il titolare dell'autorizzazione non designa il concime secondo le prescrizioni oppure, nonostante un avvertimento o una condanna giudiziale, diffonde indicazioni false o ingannevoli;
- c. un concime autorizzato non corrisponde più alle caratteristiche stabilite al momento dell'autorizzazione o se le indicazioni supplementari che l'Ufficio federale ha richiesto fondandosi su nuove scoperte non sono fornite per tempo;

¹⁷ RS 814.911

- d. nuove scoperte mostrano che il concime non si presta all'utilizzazione prevista o che, nonostante un'utilizzazione conforme alle prescrizioni, produce effetti secondari inaccettabili o costituisce un pericolo per l'ambiente o, indirettamente, per l'uomo.

Art. 12 Autorizzazione provvisoria

¹ L'Ufficio federale può concedere, prima della fine della procedura di autorizzazione e per cinque anni al massimo a decorrere dall'inoltro della domanda, un'autorizzazione provvisoria per un concime che appare idoneo all'utilizzazione prevista e non costituisce un pericolo per l'ambiente né, indirettamente, per l'uomo, se:

- a. per motivi non imputabili al richiedente la procedura di autorizzazione rischia di protrarsi per molto tempo; o
- b. per la concessione di un'autorizzazione definitiva occorre attendere le prime esperienze della pratica agricola.

² I concimi composti da organismi geneticamente modificati o patogeni o che contengono questo tipo di organismi sono autorizzati in via provvisoria unicamente se soddisfano le condizioni di cui all'articolo 24 dell'ordinanza del 25 agosto 1999¹⁸ sull'emissione deliberata nell'ambiente.

Art. 13 Seconda autorizzazione

¹ Chiunque intende mettere in commercio un concime, non essendo egli stesso titolare della relativa autorizzazione, deve inoltrare una domanda di autorizzazione di cui all'articolo 16.

² L'Ufficio federale può rinunciare alle indicazioni e alle prove del secondo richiedente e fondarsi su quelle fornite dal titolare della prima autorizzazione se il secondo richiedente prova che:

- a. è stato autorizzato dal titolare della prima autorizzazione a utilizzare i suoi dati; o
- b. sono trascorsi dieci anni dalla prima autorizzazione e si tratta indubbiamente del medesimo prodotto.

³ Se l'Ufficio federale, fondandosi su nuove scoperte, ha in un secondo tempo chiesto al titolare della prima autorizzazione una documentazione ulteriore in vista di una nuova decisione, per un periodo di cinque anni a decorrere da tale decisione e almeno fino a scadenza del termine di cui al capoverso 2 lettera b non può far capo ai relativi dati senza il consenso del titolare della prima autorizzazione.

¹⁸ RS 814.911

Sezione 3: Procedura di omologazione

Art. 14 Procedura

¹ La documentazione completa relativa alla domanda è presentata all'Ufficio federale.

² L'Ufficio federale sottopone la domanda di omologazione ad altri servizi federali se concerne il loro campo di attività.

³ Il Dipartimento può disciplinare altri dettagli della procedura di omologazione, in particolare le esigenze concernenti la documentazione relativa alla domanda.

Art. 15 Documentazione per la domanda di iscrizione nella lista dei concimi

Sempreché non sia richiesto altrimenti, la documentazione relativa alla domanda di iscrizione nella lista dei concimi contiene almeno le seguenti indicazioni:

- a. il domicilio o la sede sociale del richiedente in Svizzera;
- b. indicazioni complete sulle possibilità e le modalità di utilizzazione del tipo di concime;
- c. indicazioni precise e complete sulle materie prime, la composizione e le proprietà del tipo di concime e sulla sua idoneità all'utilizzazione prevista;
- d. la prova che il tipo di concime, se utilizzato nel modo previsto, non produce effetti secondari inaccettabili e non costituisce un pericolo per l'ambiente né, indirettamente, per l'uomo.

Art. 16 Documentazione per la domanda di autorizzazione

¹ Sempreché non sia richiesto altrimenti, la documentazione relativa alla domanda di autorizzazione contiene almeno le seguenti indicazioni:

- a. il domicilio o la sede sociale del richiedente in Svizzera;
- b. la designazione con la quale è previsto mettere in commercio il concime;
- c. il luogo in cui il concime è stato fabbricato, imballato o fornito in un nuovo imballaggio;
- d. il nome e l'indirizzo del fabbricante del concime e del fabbricante delle sostanze attive che vi sono contenute;
- e. indicazioni complete sulle possibilità e le modalità di utilizzazione del tipo di concime;
- f. indicazioni precise e complete sulle materie prime, la composizione e le proprietà del tipo di concime e sulla sua idoneità all'utilizzazione prevista;
- g. la prova che il tipo di concime, se utilizzato nel modo previsto, non produce effetti secondari inaccettabili e non costituisce un pericolo per l'ambiente né, indirettamente, per l'uomo.

² Trattandosi di additivi per concimi, agenti compostanti, ammendanti, altri prodotti ottenuti a partire da materiale vegetale, animale, microbico o minerale e prodotti che influiscono sui processi biologici del terreno, non è necessario fornire una documentazione che provi l'idoneità del prodotto all'utilizzazione prevista. L'autorità incaricata dell'omologazione è autorizzata a informare l'opinione pubblica del fatto che tale idoneità non è stata esaminata nell'ambito della procedura di autorizzazione.

³ Trattandosi di concimi composti da organismi geneticamente modificati o patogeni o che contengono questo tipo di organismi, la documentazione relativa alla domanda deve soddisfare inoltre le esigenze di cui all'articolo 14 dell'ordinanza del 25 agosto 1999¹⁹ sull'emissione deliberata nell'ambiente.

⁴ Nella domanda il richiedente deve menzionare o allegare prove, in particolare rapporti su ricerche scientifiche concernenti l'idoneità e la sicurezza del concime, pubblicazioni scientifiche, pubblicazioni ufficiali, verbali di esperimenti o perizie.

⁵ I mezzi di prova provenienti da un altro paese sono riconosciuti nella misura in cui nelle regioni interessate le condizioni rilevanti per l'utilizzazione del concime, dal punto di vista dell'agricoltura, della concimazione e dell'ambiente – comprese le condizioni climatiche – sono comparabili a quelle in Svizzera.

⁶ In via eccezionale, trattandosi di concimi che sono messi in commercio unicamente in quantità ridotte e localmente, l'Ufficio federale può rinunciare in parte o interamente alle indicazioni di cui al capoverso 1 lettere b, e e f.

⁷ Se la domanda non soddisfa le esigenze, l'Ufficio federale assegna al richiedente un termine per completarla. Se le informazioni richieste non sono fornite entro tale termine, non si entra nel merito della domanda.

Art. 17 Documentazione estera per la domanda

Se un concime è omologato in un paese con prescrizioni comparabili si tiene conto dei risultati degli esami svolti in vista di tale omologazione se, assieme alla documentazione secondo gli articoli 15 e 16, sono inoltrati pure il certificato di omologazione del paese in questione e una copia della documentazione di omologazione.

Art. 18 Esame della domanda

¹ L'Ufficio federale non è tenuto a completare le indicazioni e le prove a sostegno della domanda; di regola si limita a esaminare la documentazione. A tale scopo può eseguire o fare eseguire esperimenti o altre rilevazioni.

² L'Ufficio federale non esegue tali esperimenti e rilevazioni e si pronuncia in merito alla domanda in base alla documentazione esistente se il richiedente:

- a. non collabora agli esperimenti e alle rilevazioni, ad esempio rifiutando di mettere gratuitamente a disposizione la quantità necessaria di concime o, in caso di esperimenti che esulano dall'ambito abituale, il personale, gli strumenti, le infrastrutture sperimentali, ecc.;

¹⁹ RS 814.911

- b. non si assume la responsabilità per i danni che potrebbero derivare da tali esperimenti e rilevazioni senza che una colpa possa essere imputata all'Ufficio federale o a terzi.

³ Trattandosi di concimi composti da organismi geneticamente modificati o patogeni o che contengono questo tipo di organismi, l'Ufficio federale effettua gli esperimenti in pieno campo unicamente se non sono messi in pericolo né l'ambiente né l'uomo; consulta previamente l'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio (UFAPP) e l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).

Capitolo 3: Notifica

Art. 19 Obbligo di notifica

¹ Chiunque intende mettere in commercio un concime che corrisponde a un tipo di concime iscritto nella lista dei concimi deve notificarlo all'Ufficio federale. La notifica deve essere confermata ogni cinque anni dal dichiarante.

² Il Dipartimento può prevedere eccezioni all'obbligo di notifica.

³ Un concime che è stato messo in commercio con una notifica non necessita di notifiche ulteriori nelle fasi successive del commercio.

⁴ È salvo l'obbligo di notifica conformemente alla legislazione sul commercio dei veleni.

Art. 20 Documentazione per la notifica

La notifica comprende le seguenti indicazioni:

- a. il nome e l'indirizzo del dichiarante;
- b. la designazione del concime;
- c. la definizione del concime (tipo di concime);
- d. le materie prime e la composizione;
- e. le istruzioni per l'uso;
- f. l'utilizzazione prevista.

Art. 21 Modifiche, estinzione

¹ La notifica vale fintantoché il prodotto corrisponde alle indicazioni fornite all'atto della notifica.

² La notifica di un concime si estingue se non è confermata secondo l'articolo 19 capoverso 1.

Capitolo 4: Importazione

Art. 22

Possono essere importati unicamente concimi omologati conformemente all'articolo 2.

Art. 23 Importazione di concimi di cui all'articolo 160 LAgr

¹ L'Ufficio federale pubblica in collaborazione con l'UFSP una lista dei tipi di concime che possono essere importati conformemente all'articolo 160 capoverso 7 LAgr e all'articolo 3a capoverso 1 della legge del 21 marzo 1969²⁰ sui veleni (LVel) (lista dei concimi comune UFAG-UFSP).

² Concimi della lista dei concimi comune UFAG-UFSP possono essere importati e messi in commercio in Svizzera unicamente nell'imballaggio originale in cui sono messi sul mercato dal fabbricante o dal responsabile della commercializzazione nel paese d'origine. Devono essere rispettate le prescrizioni dell'articolo 24.

³ Se sono messi in commercio, a tali concimi importati sono applicabili gli articoli 19-21, 26 e 28.

⁴ Concimi composti da organismi geneticamente modificati o patogeni o che contengono questo tipo di organismi sono esclusi dall'iscrizione nella lista dei concimi comune UFAG-UFSP.

Capitolo 5: Designazioni, caratterizzazione

Art. 24 Prescrizioni generali in materia di caratterizzazione

¹ È vietato nella caratterizzazione e sull'imballaggio di un concime fornire indicazioni false o incomplete ovvero sottacere fatti in maniera da ingannare l'acquirente o il consumatore in merito alle proprietà, al tipo di composizione o all'idoneità all'utilizzazione del concime.

² Su tutti gli imballaggi o sulle etichette ad essi applicate o, in caso di fornitura sfusa, sui documenti di accompagnamento, figurano almeno le indicazioni seguenti:

- a. la designazione del tipo di concime conformemente alla lista dei concimi o, trattandosi di un concime autorizzato, conformemente alle prescrizioni dell'Ufficio federale;
- b. il tipo e il tenore dei costituenti e degli additivi;
- c. la denominazione commerciale, se nota;
- d. il nome e l'indirizzo della ditta responsabile per la messa in commercio o l'importazione;

²⁰ RS 813.0

- e. nel caso di concimi ottenuti dal riciclaggio o di concimi che contengono tale tipo di concimi, i materiali di partenza.²¹

³ Le istruzioni per l'uso, le prescrizioni sulle possibilità di utilizzazione del concime e le condizioni per la sua utilizzazione possono figurare direttamente sull'imballaggio oppure su un foglio allegato.

⁴ Le indicazioni sono ben leggibili, indelebili e redatte in almeno una lingua ufficiale.

⁵ Il Dipartimento disciplina le indicazioni supplementari specifiche per i singoli tipi di concime.

⁶ Sono salve le prescrizioni della legislazione sul commercio dei veleni relative alla caratterizzazione.

Art. 25²² Caratterizzazione dei concimi geneticamente modificati

¹ I concimi costituiti da organismi geneticamente modificati o contenenti tali organismi devono essere caratterizzati con l'indicazione «ottenuto da X geneticamente modificato».

² Per i concimi che contengono, in quantità inferiore all'1 per cento della massa, tracce involontarie di organismi geneticamente modificati autorizzati, l'Ufficio federale, d'intesa con gli altri uffici coinvolti nella procedura di omologazione, può stabilire in casi particolari deroghe all'obbligo di caratterizzazione.

Art. 26 Pubblicità

¹ Un concime può essere reclamizzato e distribuito a scopo pubblicitario unicamente se omologato. La pubblicità non deve contenere indicazioni fuorvianti.

² Ogni pubblicità (prospetti, annunci, ecc.) indica chiaramente:

- a. la designazione del tipo di concime conformemente alla lista dei concimi o, trattandosi di un concime autorizzato, conformemente alle prescrizioni dell'Ufficio federale;
- b. la denominazione commerciale, se nota;
- c. la composizione e i tenori determinanti per il valore del concime.

²¹ Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. all'O del 9 giu. 1986, in vigore dal 1° mag. 2003 (RU **2003** 940).

²² Nuovo testo giusta il n. 17 dell'O del 19 nov. 2003 concernente la modifica di ordinanze in relazione con la legge sull'ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 4793).

Capitolo 6: Informazione e statistiche di vendita

Art. 27 Informazione del pubblico

L'Ufficio federale può pubblicare un elenco dei concimi autorizzati. L'elenco non contiene alcuna informazione confidenziale.

Art. 28 Statistiche di vendita

Ditte e persone che producono e/o mettono in commercio concimi sono tenute a fornire all'Ufficio federale, su richiesta, dati concernenti i prodotti da loro messi in commercio e le relative quantità. Le statistiche di vendita sottostanno alle disposizioni dell'ordinanza del 30 giugno 1993²³ sull'esecuzione di rilevazioni statistiche federali.

Capitolo 7: Esecuzione e controllo

Art. 29 Esecuzione

¹ Salvo disposizioni contrarie, l'esecuzione della presente ordinanza e delle prescrizioni che ne derivano compete all'Ufficio federale; in particolare gli compete l'autorizzazione dei concimi e il controllo del rispetto dell'obbligo di notifica.

² I Cantoni controllano se i concimi messi in commercio sono conformi alle prescrizioni della presente ordinanza e se i divieti di utilizzazione fondati su quest'ultima sono rispettati. L'Ufficio federale assume tale compito a titolo sussidiario e coordina i compiti di esecuzione dei Cantoni.²⁴

³ Gli organi di esecuzione possono prelevare, far prelevare o esigere campioni nonché analizzarli o farli analizzare.

⁴ Su domanda, l'indennità per i campioni è pagata in base al prezzo corrente. Non è versata alcuna indennità alle ditte o alle persone che producono, fabbricano, importano, forniscono in nuovo imballaggio, trasformano o mettono in commercio i concimi controllati.

⁵ Gli organi di esecuzione sono autorizzati ad analizzare o a far analizzare ogni anno un campione o, se il comportamento della ditta o della persona lo giustifica, più campioni per prodotto a spese della ditta o della persona che produce, fabbrica, importa, fornisce in nuovo imballaggio, trasforma o mette in commercio i concimi.

Art. 30 Collaborazione tra le autorità

¹ Prima di omologare un concime, l'Ufficio federale consulta gli altri servizi federali nella misura in cui è interessato il loro campo di attività.

²³ RS 431.012.1

²⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4923).

² Trattandosi dell'omologazione di concimi composti da organismi geneticamente modificati o patogeni o che contengono questo tipo di organismi, l'Ufficio federale dirige e coordina la procedura tenendo conto dell'ordinanza del 25 agosto 1999²⁵ sull'emissione deliberata nell'ambiente.

Art. 31 Compiti degli organi doganali

¹ Gli organi doganali informano l'Ufficio federale in merito all'importazione di concimi.

² Gli organi doganali possono ritenere o respingere alla frontiera i concimi, designati dall'Ufficio federale, che non sono omologati per la messa in commercio in Svizzera nonché i concimi importati da persone che non sono in possesso dell'autorizzazione necessaria.

³ Le decisioni di cui al capoverso 2 sono impugnabili mediante opposizione entro dieci giorni.

⁴ Le decisioni in merito alle opposizioni di cui al capoverso 3 sono impugnabili conformemente alla legislazione sull'agricoltura.

Art. 32 Prelievo di campioni, analisi, tolleranze e limitazione

¹ Il Dipartimento può emanare prescrizioni relative al prelievo di campioni e alle analisi.

² Fissa gli scarti ammessi fra il valore misurato e il tenore dichiarato di sostanze che determinano o diminuiscono il valore del concime (limiti di tolleranza). Fanno eccezione i valori limite fissati nell'ordinanza del 9 giugno 1986²⁶ sulle sostanze.

Capitolo 8: Disposizioni finali

Art. 33 Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del 26 gennaio 1994²⁷ sui concimi è abrogata.

Art. 34 Diritto vigente: modifica

Il diritto vigente è modificato secondo l'allegato qui annesso.

Art. 35 Disposizioni transitorie

¹ I concimi omologati in base al diritto previgente possono essere venduti o ceduti gratuitamente secondo il diritto previgente fino al 31 dicembre 2002.

²⁵ RS 814.911

²⁶ RS 814.013

²⁷ [RU 1994 700, 1999 303 n. I 14 2748 all. 5 n. 5]

² I concimi precedentemente messi in commercio senza autorizzazione e che con l'entrata in vigore della presente ordinanza sono sottoposti al regime di autorizzazione, possono essere ceduti senza autorizzazione fino al 30 settembre 2003. Chi intende mettere in commercio questo tipo di concimi dopo il 30 settembre 2003 deve inoltrare una domanda di autorizzazione entro il 31 marzo 2002.

³ I concimi precedentemente messi in commercio senza notifica e che con l'entrata in vigore della presente ordinanza sono sottoposti al regime di notifica, possono essere ceduti senza notifica fino al 31 dicembre 2001.

Art. 36 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2001.

Diritto vigente: modifica

I seguenti atti normativi sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 19 settembre 1983²⁸ sui veleni

Sostituzione di un'espressione

Negli articoli 17a capoversi 1 lettere a, b, c e 2, 17 c e 17d le espressioni «materia ausiliaria dell'agricoltura» e «materie ausiliarie dell'agricoltura» sono sostituite con le espressioni «prodotto fitosanitario» rispettivamente «prodotti fitosanitari».

Art. 1a cpv. 1

...

Titolo prima dell'art. 17a

...

Art. 17a titolo e cpv. 1 periodo introduttivo

...

Titolo prima dell'art. 17e

...

Art. 17e

...

Art. 17f

...

Art. 38a cpv. 3 lett. b, c

...

Art. 38b cpv. 1

...

Art. 38c

...

²⁸ RS 813.01. Le modificazioni qui appresso sono inserite nell'O menzionata.

Art. 48c cpv. 1

...

Art. 74 cpv. 2 secondo periodo

...

2. Ordinanza del 9 giugno 1986²⁹ sulle sostanze

Sostituzione di espressioni

Negli articoli 21 capoverso 1 lettera c, 59 lettera a e 60 capoversi 1 e 3 lettera a le espressioni del tipo «fertilizzanti (concimi) e prodotti ad essi (loro equiparati) sono sostituite con il termine unico «concimi».

Negli articoli 20 capoverso 1 lettera a, 21 capoversi 1^{bis} e 4, 59 lettera a e 64 capoverso 3 lettera b l'espressione «ordinanza del 26 gennaio 1994 sui concimi» è sostituita con l'espressione «ordinanza del 10 gennaio 2001 sui concimi».

Allegato 4.5

Sostituzione di espressioni

Nel titolo e nei numeri 21, 25 capoversi 1 lettere c-f e 5, 31 capoverso 1 e 33 capoversi 1, 3 e 4 le espressioni del tipo «fertilizzanti e prodotti ad essi equiparati» sono sostituite con il termine unico «concimi».

Numero 1 capoverso 2 lettere a, b, periodo introduttivo e d-g nonché 3-5

...

³ *Ex capoverso 4*

⁴ *Ex capoverso 5*

⁵ *Ex capoverso 6*

Numero 25 capoverso 1 lettere a e g

...

Numero 3a

...

²⁹ RS **814.013**. Le modificazioni qui appresso sono inserite nell'O menzionata.

3. Ordinanza del 28 ottobre 1998³⁰ sulla protezione delle acque*Allegato 4**Sostituzione di espressioni*

Nei numeri 212 periodo introduttivo e lettera a, 221 capoverso 2 e 222 capoverso 2 le espressioni del tipo «fertilizzanti e prodotti ad essi equiparati» sono sostituite con il termine unico «concimi».

4. Ordinanza del 25 agosto 1999³¹ sull'immissione deliberata nell'ambiente*Sostituzione di un'espressione*

Nell'articolo 13 capoverso 2 lettera f l'espressione «ordinanza del 26 gennaio 1994 sui concimi» è sostituita con l'espressione «ordinanza del 10 gennaio 2001 sui concimi».

5. Ordinanza del 22 settembre 1997³² sull'agricoltura biologica*Sostituzione di un'espressione*

Nell'articolo 12 capoverso 2 l'espressione «concimi e i prodotti equivalenti» è sostituita con il termine «concimi».

6. Ordinanza del 30 novembre 1992³³ sulle foreste*Sostituzione di un'espressione*

Nell'articolo 27 capoverso 1 l'espressione «fertilizzanti e di prodotti equiparati» è sostituita con il termine «concimi».

³⁰ RS **814.201**. Le modificazioni qui appresso sono inserite nell'O menzionata.

³¹ RS **814.911**. La modificazione qui appresso è inserita nell'O menzionata.

³² RS **910.18**. La modificazione qui appresso è inserita nell'O menzionata.

³³ RS **921.01**. La modificazione qui appresso è inserita nell'O menzionata.

